

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TERAMO
ELEZIONI ORDINI TERRITORIALI 2025-2028
SEGGIO ELETTORALE È COSTITUITO DA TRE SCRUTATORI SENIORES TITOLARI E TRE SCRUTATORI SENIORES SUPPLEMENTI UNO SCRUTATORE IUNIORES E UNO SCRUTATORE IUNIORES SUPPLENTE

Con riferimento alla comunicazione FNOMCeO n.89
Istruzioni elezioni Ordini territoriali 2025-2028



FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 89

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Reg. Proc. del Min. della Pubblica Istruzione
Reg. Proc. del Min. della Sanità

OGGETTO: Istruzioni elezioni
Ordini territoriali 2025-2028

Cari Presidenti,

nell'approssimarsi della scadenza del mandato quadriennale degli Organi direttivi degli Ordini, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi stessi per il quadriennio 2025 – 2028, questa Federazione, nell'ambito dei compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo, fornisce le seguenti istruzioni.

Elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutte le persone fisiche iscritte agli Albi degli Ordini, compresi i membri del Consiglio direttivo, delle Commissioni di Albo e del Collegio dei Revisori esercenti le professioni sanitarie uscenti.

Composizione degli Organi collegiali.
Il Consiglio direttivo è composto da:
- 7 componenti se gli iscritti all'albo non superano i 500;
- 9 componenti se gli iscritti all'albo vanno da 501 a 1500;
- 15 componenti se gli iscritti all'albo superano i 1500.

La Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo.

La Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è composta da:
- 5 componenti se gli iscritti all'albo non superano i 1500;
- 7 componenti se gli iscritti all'albo vanno da 1501 a 3000;
- 9 componenti se gli iscritti all'albo superano i 3000.

Luigi Luca

LLC

Alfredo

Mario Fiumi



FNOMCeo

Associazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Di volta in volta procederà all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.

Sono nulle le schede che presentano elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre.

Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal Presidente del seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.

Fermo restando il principio della prevalenza della volontà dell'elettore, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono altresì adottati i seguenti criteri:

a) il voto è attribuito all'intera lista se l'elettore riporta nella scheda la denominazione della lista oppure riporta tutti i nominativi compresi nella lista;

b) il voto espresso con il solo cognome del candidato è valido (Corte Suprema di Cassazione - Sezione Civile n. 3326/2016); se invece nelle liste compaiono più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo se non accompagnato dall'indicazione della lista di appartenenza e dal numero di iscrizione o dalla data di nascita;

c) se non è indicato il nome della lista, il voto sarà considerato valido anche se sono riportati candidati di liste diverse;

d) in caso di omonimia, sarà considerato valido il voto con il nome di battesimo o con la lista di appartenenza e col numero d'ordine di iscrizione ovvero aggiungendo al nome e cognome la data di nascita o il luogo di nascita o il domicilio, risultanti dall'Albo;

e) saranno considerate valide le schede contenenti un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere, che conservano la loro validità. È tuttavia necessario evidenziare agli iscritti l'opportunità di indicare comunque un numero di candidati uguale a quello dei componenti da eleggere, al fine di garantire che gli Organi Istituzionali possano essere eletti nella loro completezza;

f) le preferenze espresse in eccedenza al numero dei componenti da eleggere sono nulle.

Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa

Luigi Lupo

Debi

Alfieri

Massimo Fioranti

ESPRESSIONE DI VOTO

<p>In relazione alle operazioni di voto, l'elettore può votare solo una lista? Può votare la lista e contemporaneamente esprimere le preferenze? Nel caso sia possibile il voto di lista e il voto di preferenza, come vengono conteggiate queste ultime?</p>	<p>L'elettore può votare scrivendo nella scheda elettorale la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi dei candidati a quella lista. In entrambi i casi il voto va a tutta la lista. Nell'ipotesi in cui l'elettore vota la lista e contemporaneamente esprime le preferenze se queste si riferiscono a candidati appartenenti ad una lista diversa da quella indicata, la scheda sarà nulla. Se invece le preferenze espresse appartengono ai candidati di quella lista, spetterà al seggio valutare se annullare la scheda o attribuire il voto ai soli candidati di quella lista il cui nominativo è stato trascritto nella scheda elettorale.</p>
<p>Nel caso di voto al solo candidato di una lista la lista stessa acquisisce voti?</p>	<p>In questa ipotesi la lista non acquisisce alcun voto bensì soltanto il candidato il cui nominativo è riportato nella scheda elettorale.</p>
<p>Se al momento dello scrutinio su una scheda vengono riscontrati nominativi regolarmente candidati insieme a nominativi non candidati la scheda è nulla o si considerano comunque validi i voti ai candidati?</p>	<p>Il seggio, preliminarmente allo spoglio, deve condividere le regole sull'attribuzione dei voti. Nell'ipotesi specifica, il seggio deve valutare se l'espressione del voto è da considerarsi un segno di riconoscimento oppure attribuire il voto al candidato in ossequio al principio generale di favorire la volontà dell'elettore.</p>
<p>Un iscritto radiato con ricorso pendente in CCEPS può votare</p>	<p>Sì</p>
<p>Qualora un iscritto dovesse votare una lista e un iscritto di un'altra lista, come viene considerato il voto?</p>	<p>Non essendo chiara la volontà dell'elettore, la scheda deve ritenersi nulla.</p>
<p>Il voto di lista corrisponde ad un voto di preferenza per ogni singolo candidato nella lista? Se un candidato singolo raccoglie un numero di preferenze maggiore di quello del candidato di lista, chi viene estromesso tra i candidati dalla lista stessa?</p>	<p>Il voto di lista viene attribuito a tutti i componenti la lista. Risultano eletti i candidati, singoli o inseriti in una lista, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. A parità di voti, si applicano le regole previste dall'art. 6, comma 2, del D.M. 15 marzo 2018.</p>

luzza

Dej

Alun

VENGONO SINTETIZZATE LE SEGUENTI REGOLE

IL VOTO A NOMI NON PRESENTI IN UNA LISTA	NON È VALIDO
IL VOTO SOLO ALLA LISTA	È VALIDO
IL VOTO A TUTTI I NOMI DI UNA LISTA O A PARTE DEI NOMI DI UNA LISTA	È VALIDO
IL VOTO CHE INDICA ESPRESSAMENTE DUE LISTE	NON È VALIDO
IL VOTO AD UNA LISTA E CONTEMPORANEAMENTE A UNO O PIU' NOMI DELLA STESSA LISTA	È VALIDO SOLO PER IL/I NOMI DELLA LISTA
IL VOTO AD UNA LISTA E CONTEMPORANEAMENTE A UNO O PIU' NOMI DI UN'ALTRA LISTA	NON È VALIDO
IL VOTO CONTEMPORANEO A DUE LISTE	NON È VALIDO
SE NON È INDICATO IL NOME DELLA LISTA E SONO RIPORTATI CANDIDATI DI LISTE DIVERSE IN NUMERO MAX DI 15	IL VOTO È VALIDO E VA ATTRIBUITO AI SINGOLI CANDIDATI VOTATI
IN PRESENZA DI UN NOME O PIU' NOMI CON EVIDENTI ERRORI DI TRASCRIZIONE COME SOSTITUZIONE DI VOCALI O CONSONANTI - INTENZIONE DI VOTO CHIARA	È VALIDO
IN PRESENZA DI UN NOME NON PRESENTE IN UNA DELLE DUE LISTE IL VOTO	NON È VALIDO
IN PRESENZA DI SEGNI E/O DI SCRITTURE E CANCELLATURE CHE POSSANO FAR IDENTIFICARE L'ELETTORE IL VOTO	NON È VALIDO
IL VOTO ESPRESSO SU UNA SCHEDA NON TIMBRATA	NON È VALIDO
IL VOTO ESPRESSO NON UTILIZZANDO LA MATITA COPIATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DAL SEGGIO	NON È VALIDO
IL VOTO PER I CANDIDATI CONSIGLIERI CHE RIPORTA PIU' DI 15 NOMI	È VALIDO (cfr. Comunicazione n.89 FNOMCeO) CONSIDERANDO NULLI I NOMI IN ECCEDENZA AI 15 PREVISTI DALLE LISTE
IL VOTO PER I CANDIDATI REVISORI DEI CONTI TITOLARI CON PIU' DI DUE NOMI	NON È VALIDO
IL VOTO PER I CANDIDATI REVISORI DEI CONTI SUPPLEMENTI CON PIU' DI UN NOME	NON È VALIDO

una voce

[Signature]

[Signature]

CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE N.89 FNOMCeO:

- POSSONO ESSERE VOTATI SOLO I NOMI DEGLI ISCRITTI CHE SI SONO CANDIDATI
- SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE SCHEDE CONTENENTI UN NUMERO DI NOMI INFERIORE A QUELLO DEI COMPONENTI DA ELEGGERE
- IN CASO DI ERRORI NON FARE CORREZIONI MA CHIEDERE LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA E L'ANNULLAMENTO DELLA SCHEDA CON L'ERRORE
- IN PRESENZA DI RECLAMI O IRREGOLARITA' DELLE OPERAZIONI ELETTORALI E SULL'ASSEGNAZIONE O MENO DEI VOTI CONTESTATI PER QUALSIASI CAUSA DECIDE IL PRESIDENTE DEL SEGGIO UDITO IL PARERE DEGLI SCRUTATORI

Moeno Fiorini